Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema "misto" di calcolo

Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011

Requisiti anagrafici	**Requisiti contributivi**	
D'ufficio 67 anni al 31 agosto 2025	Anzianità contributiva minima di 20 anni	
A domanda 67 anni al 31 dicembre 2025		

Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

Requisiti anagrafici	**Requisiti contributivi**	
A domanda **66 anni e 7 mesi** al 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 30 anni al **31 agosto 2025**	

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

	Requisiti contributivi donne	**Requisiti contributivi uomini**
Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025	Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi	Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi

Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	**Requisiti anagrafici**
Maturati al 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva di 35 anni	58 anni maturati al 31 dicembre 2021

	maturata al 31 dicembre 2021	

Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	**Requisiti anagrafici**
Requisiti maturati al 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022	60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	**a)** assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti **b)** hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	**Requisiti anagrafici**
Requisiti maturati al 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023	61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)
Condizioni	**a)** assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti **b)** hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;	

Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

	Requisiti contributivi	**Requisiti anagrafici**
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021	Anzianità contributiva minima di 38 anni	62 anni
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022	Anzianità contributiva minima di 38 anni	64 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

	Requisiti contributivi	**Requisiti anagrafici**
Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni

Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

	Requisiti contributivi	**Requisiti anagrafici**
Requisiti maturati nell'anno 2024	Anzianità contributiva minima di 41 anni	62 anni
Calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997		

****

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall'art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.

PATRONATO INAS CISL
Istituto Nazionale Assistenza Sociale

CISL SCUOLA

SCADENZA IMPORTANTE

PERSONALE SCOLASTICO



PER ACCEDERE ALLA **PENSIONE** DAL **1 SETTEMBRE 2025**
(VECCHIAIA, ANTICIPATA, OPZIONE DONNA...)

LE **DIMISSIONI** ANDRANNO **INVIATE ONLINE** ENTRO:

- **21 OTTOBRE 2024**
  PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A.
- **28 FEBBRAIO 2025**
  DIRIGENTI SCOLASTICI

- Affidati al Patronato **INAS CISL** e alla **CISL SCUOLA** per la CONSULENZA, l'invio delle DIMISSIONI e della domanda di PENSIONE all'INPS online

CONTATTACI!
Numero Verde 800249307
cerca la sede più comoda per te su **www.inas.it**
3351491183

CONTATTA LA CISL SCUOLA VICENZA
CLICCA QUI!
3357468391

2024

SCHEDA n.14/2024

CESSAZIONI

1° Settembre 2025

D.M. n. 188 del 25/09/2024
C.M. n. 150796 del 25/09/2024

CISL SCUOLA

CISL SCUOLA

SCHEDA n.14/2024

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

La domanda di cessazione, per il personale docente, compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA a tempo indeterminato dovrà essere presentata, **ESCLUSIVAMENTE** tramite POLIS, entro il termine del **21 ottobre 2024**.



Al **personale in servizio all'estero** è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Il personale delle **province di Trento, Bolzano ed Aosta** presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità che provvederà ad inoltrarle ai competenti uffici.

Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al **28 febbraio 2025.**



TIPOLOGIA DOMANDE DI CESSAZIONE ORDINARIA

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di **sei** diverse opzioni di istanza POLIS che saranno **attive tutte contemporaneamente**:

- la prima conterrà le domande di **cessazione con i requisiti ordinari** (pensione di **vecchiaia**, pensione **anticipata**, pensione di vecchiaia per i dipendenti che svolgono **attività gravose con 30 anni di contribuzione al 31 agosto 2025**, **dimissioni volontarie** senza maturazione del diritto a pensione, **domanda di cessazione del personale già trattenuto in servizio** negli anni precedenti);
- la seconda conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di ***quota 100,*** maturata entro il 31 dicembre 2021;
- la terza conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di ***quota 102***, maturata entro il 31 dicembre 2022;
- la quarta conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di ***quota 103,*** da maturare entro il 31 dicembre 2023***;***
- la quinta conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento della ***pensione anticipata flessibile,*** da maturare entro il 31 dicembre 2024;
- la sesta conterrà la domanda di cessazione dal servizio con ***opzione donna*** sia per coloro che hanno maturato il requisito entro il 31/12/2021 che per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2022 alle condizioni previste dall'art.1, comma 292, della L.197/2022 e, infine, per coloro che lo hanno maturato entro il 31/12/2023 sempre con i requisiti richiesti.



N.B.: in presenza di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione *quota 100, 102, 103, "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna"*, la procedura tratterà queste ultime **in subordine** alla prima istanza. L'inoltro di entrambe le istanze risulta utile nel caso in cui, qualora INPS riscontri la mancanza di certificazione dei requisiti per la pensione anticipata, si voglia ugualmente cessare dal servizio accedendo alla pensione *quota 100*, 102, 103, pensione anticipata flessibile o opzione donna.

REQUISITI

Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti dalla Legge Fornero (istanza POLIS nr.1)**:**

- **d'ufficio**, in presenza del requisito anagrafico di **67 anni** e del requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 agosto 2025. In questo caso non è necessario presentare l'istanza POLIS.**
- **a domanda**, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e del requisito contributivo di almeno **20 anni al 31 dicembre 2025;**

Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti per i lavori gravosi di cui all'art.1, commi da 147 a 153 della L.205/2017 - istanza POLIS nr.1**).**
I lavoratori che svolgono da **almeno 7 anni negli ultimi dieci attività particolarmente faticose e pesanti** – ovvero 6 anni negli ultimi 7 - (c.d. attività usuranti – per il comparto scuola i **docenti della scuola dell'infanzia**), e che sono in possesso in una anzianità contributiva di almeno 30 anni possono usufruire del collocamento in pensione in deroga all'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita. Pertanto, potranno essere collocati in pensione, a domanda, coloro che posseggono il requisito anagrafico di **66 anni e 7 mesi** al 31 dicembre 2025 e il **requisito contributivo di 30 anni al 31 agosto 2025**.
Inoltre, per tali categorie di lavoratori non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo previste dalla Legge 228/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

Pensione anticipata (istanza POLIS nr.1):

- Per le **donne**: **41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva** maturati **entro il 31 dicembre 2025;**
- Per gli **uomini**: **42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva** maturati entro il **31 dicembre 2025.**

In questo caso **non viene richiesto il requisito anagrafico;**

Quota 100 (istanza POLIS nr.2):

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 62 anni di età** ed **almeno 38 anni di contributi** entrambi **maturati entro il 31 dicembre 2021;**

Quota 102 (istanza POLIS nr.3):

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 64 anni di età** ed **almeno 38 anni di contributi** entrambi **maturati entro il 31 dicembre 2022;**

Quota 103 (istanza POLIS nr.4):

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 62 anni di età** e **41 anni di anzianità contributiva minima** maturati **entro il 31 dicembre 2023;**

Pensione anticipata flessibile (istanza POLIS nr.5):

- Per i lavoratori e le lavoratrici con **almeno 62 anni di età e 41 anni di anzianità contributiva minima** maturati entro **il 31 dicembre 2024** con calcolo della pensione con le regole dell'opzione al sistema contributivo;

Opzione donna (istanza POLIS nr.6):

- Esclusivamente per le **donne con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva** (maturati entrambi entro il 31 dicembre 2021).

L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.

- Per le lavoratrici con **almeno 60 anni di età** e **35 anni di anzianità contributiva minima** maturati **entro il 31 dicembre 2022** e che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni.
- Per le lavoratrici con **almeno 61 anni di età** e **35 anni di anzianità contributiva minima** maturati **entro il 31 dicembre 2023** e che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o



siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%. Il requisito anagrafico si riduce di un anno per figlio con un limite massimo di riduzione di due anni.

PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI E "APE SOCIAL"

I lavoratori interessati all'accesso **all'APE sociale** ovvero alla pensione anticipata per i **lavoratori precoci** potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dell'INPS, presentare la **domanda di cessazione** dal servizio in modalità analogica o digitale **entro il 31 agosto 2025**.

- **LAVORATORI PRECOCI**

  Sono ricompresi in questa categoria
  - i docenti della scuola dell'infanzia
  - i docenti della scuola primaria

  con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I suddetti lavoratori possono andare in pensione anticipata **con 41 anni di contribuzione.**

  N.B.: il requisito contributivo di 41 anni può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, **anche cumulando i periodi assicurativi** ai sensi della Legge 24 dicembre 2012, nr.228.



- **"APE SOCIALE"**

  L'**A**nticipo **Pe**nsionistico **sociale** interessa i lavoratori che compiono **almeno 63 anni e 5 mesi di età entro il 31 dicembre 2025** e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e che rientrino in una delle condizioni sottoindicate:
  - **Lavoratore che assiste**, al momento della richiesta e **da almeno sei mesi,** il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità **e in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2025**;
  - **Lavoratore con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74%** e in possesso di **una anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2025;**
  - **Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi** da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette **e posseggono una anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2025**. Sono ricompresi in quest'ultima categoria i docenti della scuola **dell'infanzia.**

N.B.: Al fine del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti per le donne sono ridotti di dodici mesi per ogni figlio nel limite di due anni.

RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO

In applicazione dell'art.72, comma 11, del D.L.112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dalla Legge 114/2014), **l'Amministrazione può procedere**, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, **alla risoluzione unilaterale** del rapporto di lavoro, **previo preavviso di 6 mesi** (e, quindi, entro il 28 febbraio 2025), **nei confronti del personale che maturi i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2025** con:

- **41 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per le **donne**;
- **42 anni e 10 mesi** di anzianità contributiva per gli **uomini**.

I **periodi di riscatto**, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo **se sono stati emanati i relativi provvedimenti**.
In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'art.72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia livello nazionale che provinciale.

L'Amministrazione **dovrà**, invece, **obbligatoriamente collocare a riposo** il dipendente che abbia raggiunto **i requisiti per la pensione anticipata** (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) **al compimento** del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia **65 anni**, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del Decreto-Legge n.101/2013.



VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI E GESTIONE DELLE ISTANZE

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico è affidato direttamente alle sedi dell'INPS territorialmente competenti sulla base dei dati presenti sul conto individuale assicurativo di ciascun lavoratore e della tipologia di pensione indicata nella istanza di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del **22 aprile 2025**.
Gli Ambiti Territoriali o le segreterie scolastiche, di conseguenza, devono provvedere all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto, computo presentate entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento al personale che cesserà dal servizio con decorrenza 1° settembre

2025. Tale attività ricognitiva è da considerarsi necessaria per completare la posizione assicurativa al fine della certificazione del diritto a pensione.



Gli Ambiti Territoriali del Ministero e le segreterie scolastiche dovranno utilizzare **esclusivamente** l'applicativo ***Nuova Passweb*** per garantire un flusso costante di dati dal sistema SIDI a quello dell'INPS. **Le posizioni relative ai pensionandi dovranno, comunque, essere definite entro la data del 10 gennaio 2025.**

Le cessazioni dovranno essere convalidate a SIDI, con la specifica funzione, **solamente dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS**.

DIRIGENTI SCOLASTICI



I dirigenti scolastici devono presentare la domanda di cessazione dal servizio **entro il termine fissato al 28 febbraio 2025**, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del CCNL per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre tale termine non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale della scuola.

TERMINI PER LA RICHIESTA DI CESSAZIONE

Le istanze di revoca devono essere presentate, sempre il termine previsto per la relativa presentazione delle domande di pensione (21 ottobre 2024 o 28 febbraio 2025 solo per i dirigenti scolastici):

- per il personale dirigente scolastico, docente (compreso IRC), educativo ed ATA di ruolo esclusivamente tramite la apposita funzione presente in POLIS;
- per il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta in formato cartaceo direttamente alla sede scolastico di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle al compente Ufficio Territoriale;
- per il personale all'estero sia attraverso via web (POLIS) che in formato cartaceo.

N.B.: gli interessati dovranno dichiarare espressamente, nella domanda di cessazione, **se intendono cessare comunque o permanere in servizio** in caso di mancanza dei requisiti accertata dall'INPS.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PENSIONE ALL'INPS

Oltre alla domanda di cessazione dal servizio deve essere presentata direttamente dagli interessati anche la domanda di pensione all'INPS. **La domanda di pensione all'INPS non è soggetta alla scadenza del 21 ottobre** ma può essere presentata anche successivamente.



Le domande devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto Previdenziale, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione attualmente accettati dall'INPS:
  - SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
  - CIE (Carta d'Identità Elettronica)
  - CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803.164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata informa diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non avrà provveduto a trasmetterla con le modalità indicate.



DOMANDE DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE I LIMITI DI ETA'

Il trattenimento in servizio, sia per il raggiungimento del minimo contributivo (per i docenti – compreso gli insegnanti di religione cattolica –, per il personale educativo e per il personale ATA) che per la partecipazione a progetti didattici internazionali riconosciuti ai sensi del comma 257, art.1, L.208/2015 può essere richiesto, in formato analogico o digitale al di fuori della piattaforma POLIS **entro il 21 ottobre 2024.**

Possono richiedere il trattenimento in servizio:

- coloro che **raggiungono 67 anni di età al 31 agosto 2025 e non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva**. In questo caso il trattenimento in servizio spetta non oltre il 70° anno di età *se consente di conseguire, per effetto della proroga, l'anzianità contributiva minima per il diritto a pensione, cioè 20 anni di contributi* (art.509, comma 3, Decreto Legislativo 297/1994);
- coloro che sono impegnanti **in progetti didattici internazionali**, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti (accordi con scuole o



università di Paesi stranieri). Il trattenimento in servizio può essere autorizzato per non più di 3 anni con provvedimento motivato del dirigente scolastico e dell'U.S.R., nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.



DOMANDE DI PART-TIME/PENSIONE

Può presentare domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento pensionistico il personale che, congiuntamente,

- ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne ovvero 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e, contemporaneamente,
- non ha compiuto il 65° anno di età.

Nella richiesta gli interessati devono esprimere anche l'opzione per la cessazione dal servizio o per la permanenza a tempo pieno in caso di mancata concessione del part time per superamento del limite percentuale provinciale o esubero del profilo, posto o classe di concorso di appartenenza. **La domanda di part time/pensione deve essere presentata**, sempre utilizzando la procedura POLIS, **entro il 21 ottobre 2024**.

T.F.S. e T.F.R.

Il trattamento di fine servizio (o di fine rapporto) viene liquidato:

- in unico importo annuale, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro;
- in due importi annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In questo caso la prima rata è pari a 50.000 euro mentre la seconda corrisponderà al residuo. La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In questo caso, il primo e il secondo importo sono pari a 50.000 euro lordi mentre il terzo sarà pari alla differenza residua. Il secondo ed il terzo importo saranno pagati rispettivamente 1 anno e 2 anni dopo dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata.

Per quanto riguarda il T.F.S., la circolare ministeriale 31924 richiamo l'attenzione degli Uffici Scolastici alle indicazioni contenute nel Messaggio Hermes 3400 del 20 settembre del 2019.
Pertanto, per le cessazioni dal 1° settembre 2025, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella

telematica, utilizzando l'applicativo "*Comunicazione di cessazione*" che sostituisce i vecchi modelli cartacei per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione della prestazione.
Con il nuovo sistema, i dati (giuridici ed economici) vengono acquisiti dalla posizione assicurativa e da "Ultimo miglio TFS" garantendo l'esigenza della certificazione dei dati della posizione assicurativa ai fini previdenziali.
Infine, e per quanto riguarda la prestazione di TFR, le scuole dovranno utilizzare la nuova funzionalità "Ultimo miglio TFR" (circolare 185/2021) solo in relazione **ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato**, in sostituzione dei precedenti modelli cartacei finora elaborati.
La gestione e la comunicazione al MEF dei contratti annuali e fino al termine delle attività didattiche, delle supplenze brevi e degli incarichi per gli insegnanti di religione cattolica continua ad essere effettuata attraverso le procedure SIDI in cooperazione applicativa con il MEF. Tali pratiche non saranno, quindi, in carico alle scuole ma verranno gestite direttamente dal MEF.

Termini di pagamento del TFS/TFR

Tipologia di cessazione	Data di perfezionamento del requisito
Cessazione per limiti di età o di servizio	12 mesi + 90 giorni
Pensione anticipata	24 mesi + 90 giorni
Inabilità o decesso	30 giorni + 90 giorni

Rateizzazione del TFS o del TFR

Rate	Data di perfezionamento del requisito
1° rata	Fino a 50.000 euro lordi
2° rata - entro l'anno successivo al pagamento della 1° rata	Da 50.000 euro lordi fino a 100.000 lordi
3° rata – entro il secondo anno successivo al pagamento della 1° rata	Oltre 100.000 euro lordi

ANTICIPO TFS/TFR

Il Decreto-Legge 28 gennaio 2019, nr.4 convertito dalla Legge 28 marzo 2019, n.26, ha previsto la possibilità, per tutti i dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro con diritto a pensione quota 100, quota 102, quota 103, anticipata flessibile o in base ai requisiti di cui all'art.24 della Legge 214/2011 (pensione di vecchiaia), di presentare alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo, una richiesta di finanziamento delle

indennità di fine servizio comunque denominate, per un importo non superiore a 45.000 euro.
L'attuazione della norma è stata demandata al DPCM del 22/04/2020 n.51 concernente il "Regolamento in materia di anticipo del TFS/TFR" e all'Accordo Quadro approvato con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 agosto 2020 che definisce i termini, le modalità di adesione e le condizioni economiche delle banche.
Il 1° agosto 2022 è stato sottoscritto il Decreto Ministeriale di rinnovo dell'Accordo Quadro disponendo espressamente che il rinnovo della misura è valido ed efficace per 24 mesi, a far data dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale stesso.
Quindi, al fine di consentire alle sedi INPS di predisporre le quantificazioni delle prestazioni finalizzate alla richiesta di anticipo, la circolare invita gli Uffici Scolastici Territoriali a fornire alle sedi INPS di competenza, con la massima tempestività, i dati giuridici ed economici necessari a quantificare l'importo oggetto di finanziamento.
È, infine, di fondamentale importanza che gli Uffici Scolastici preposti, mediante l'utilizzo dei canali *Nuova Passweb* e *Flusso Uniemens* provvedano in tempo utile alla sistemazione delle posizioni assicurative dei propri amministrati in relazione alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.

ANTICIPAZIONE ORDINARIA TFS/TFR

Ricordiamo che dal 1° febbraio 2023, l'INPS ha previsto, per i pensionati iscritti alla Gestione Unitaria Creditizia e Sociale, di ottenere un'anticipazione del loro Tfr/Tfs, attraverso l'accesso all'apposito fondo mutualistico.



I lavoratori pubblici interessati possono richiedere l'anticipazione del proprio Tfr/Tfs maturato (completo o in frazione) che non risulta ancora esigibile. Il costo dell'operazione è limitato: INPS, infatti, offre questo servizio con un tasso d'interesse fisso dell'1% e una ritenuta per spese amministrative pari allo 0,50%.
L'importo richiesto viene erogato in un'unica soluzione attraverso una cessione *pro solvendo* della quota maturata, disponibile ma non ancora esigibile del Tfr/Tfs. Il contratto di cessione prevede il 100% dell'importo maturato, al netto degli interessi e delle spese amministrative.
Le richieste di anticipazione devono essere inoltrate esclusivamente online, tramite il sito INPS. Alternativamente, gli interessati possono rivolgersi ai centri di assistenza fiscale (Caf) o agli istituti di patronato con delega specifica.
Tutte le informazioni relative sono contenute nella circolare del 7 settembre

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Ricordiamo che il lavoratore della scuola iscritto al Fondo Espero, una volta collocato a riposo al fine di ottenere la liquidazione del maturato, deve

chiedere la chiusura della propria posizione individuale al Fondo. Il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale; per capitale si intende una somma derivante dalla liquidazione di una parte del montante maturato, fino ad un massimo del 50% dello stesso.
La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene, invece, d'ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti dallo statuto del Fondo stesso (esempio: permanenza nel Fondo per almeno 5 anni per chi va in pensione di vecchiaia o meno di 15 per chi va in pensione di anzianità), oppure nel caso in cui l'importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all'assegno sociale.

LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2025

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
PENSIONE DI VECCHIAIA (art.24, commi 6 e 7, L.214/2011)	**D'UFFICIO**	**67 anni** **Entro il 31/08/2025**	Minimo di **20 anni di contribuzione** maturata entro le stesse date del requisito anagrafico
	A DOMANDA	**67 anni** **Tra il 01/09/25 e il 31/12/25**	
PENSIONE DI VECCHIAIA (art.1, commi 147-153, L.205/2017)	**A DOMANDA**	**66 anni e 7 mesi** **Entro il 31/12/2025**	**Minimo di 30 anni** al 31/08/2025
PENSIONE ANTICIPATA (art.2, comma 5, D.L101/2013)	**D'UFFICIO** Per limite ordinamentale di permanenza in servizio	**65 anni** **Compiuti entro il 31 agosto 2025**	**Donne** **41 anni e 10 mesi** di contribuzione al 31/08/25 **Uomini** **42 anni e 10 mesi** di contribuzione al 31/08/25
PENSIONE ANTICIPATA (art.15, D.L.4/2019)	**A DOMANDA**	**Non richiesto**	**Donne** **41 anni e 10 mesi** di contribuzione al 31/12/25 **Uomini** **42 anni e 10 mesi** di contribuzione al 31/12/25
PENSIONE "QUOTA 100" (art.14, comma 1, D.L.4/2019)	**A DOMANDA**	**62 anni** **Entro il 31 dicembre 2021**	**Anzianità contributiva minima di 38 anni** (entro il 31 dicembre 2021)
PENSIONE "QUOTA 102" (Art.1, comma 87, L.234/2021)	**A DOMANDA**	**64 anni** **Entro il 31 dicembre 2022**	**Anzianità contributiva minima di 38 anni** (entro il 31 dicembre 2022)
PENSIONE "QUOTA 103" (art.1, commi 283-284, L.197/2022	**A DOMANDA**	**62 anni** **(maturati entro il 31 dicembre 2023)**	**Anzianità contributiva minima 41 anni** (maturati entro il 31 dicembre 2023)

Pensione anticipata flessibile (art.1, comma 139, L.213/2023)	**A DOMANDA**	**62 anni (maturati entro il 31 dicembre 2024)**	**Anzianità contributiva minima di 41 anni** (maturati entro il 2024)
*N.B.: il calcolo della pensione avviene con le regole **dell'opzione al sistema contributivo** di cui al Decreto Legislativo n, 180 del 1997.*			
OPZIONE DONNA (art.16 D.L.4/2019)	**A DOMANDA**	**58 anni** (maturati al 31 dicembre 2021)	**Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2021**
OPZIONE DONNA (art.1, comma 292, Legge 197/2022	**A DOMANDA**	**60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) Maturati al 31 dicembre 2022**	**Anzianità contributiva minima 35 anni** (maturata entro il 31 dicembre 2022)
Condizioni: lavoratrici che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.			
OPZIONE DONNA (art. 16, D.L.4/2019)	**A DOMANDA**	**61 anni maturati entro il 31 dicembre 2023 (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni)**	**Anzianità contributiva minima 35 anni** (maturata entro il 31 dicembre 2023)
Condizioni: lavoratrici che alla data della domanda a) assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge, l'unione dalla parte civile o un parente di 1° grado convivente con handicap in situazione di gravità o un parente o un affine, entro il secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ovvero b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.			